

Studio Legale D'Angelo - Notaro
Avv. Maurilio D'Angelo
00196 - Roma - Via Pietro da Cortona 8, pal. B - Tel.: 06.3208682 - Fax:
06.39742964

20122 - Milano - Piazzetta Guastalla -
e-mail: avvmauriliodangelo@studiolegaledn.com;
mauriliodangelo@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414, c.p.c.

^^^

Per: la Sig.ra **Giulia Ranieri** C.F. RNRGLI67L43A662G, residente in Bitritto (BA), Via Mons. E. Nicodemo, 2/D, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall'Avv. Maurilio D'Angelo (DNG MRL 70M16 F158Q) del Foro di Roma con studio in Roma, Via Pietro da Cortona n°8 ove è elettivamente domiciliata e che chiede la comunicazione di tutti avvisi del presente procedimento al fax 06-39742964 e/o alla p.e.c. mauriliodangelo@ordineavvocatiroma.org.

- ricorrente -

Contro: **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, C.F. 80054330586, in persona del legale rappresentante pro tempore e con sede in Roma, Via Aldo Moro, 7.

- resistente -

Nei confronti di: tutti i vincitori e dichiarati idonei come da graduatoria di merito della procedura selettiva per titoli e colloquio per complessive n. 268 posizioni di Primo Tecnologo II livello, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, di cui al bando 315.65 PT - Settore concorsuale 02 - Gestione, supporto e valorizzazione delle attività di ricerca e innovazione nel settore delle Scienze Bio-Agroalimentari del CNR per n. 13 posti, come da Provvedimento del Direttore Generale del CNR prot. n. 272702 pubblicato il 30 luglio 2024.

- controinteressati -

PREMESSO IN FATTO



1. Il CNR, con Bando n. 315.65 PT, cod. 02 -, indicava la procedura selettiva per titoli e colloquio per complessive n. 210 posizioni di Primo Tecnologo II livello (poi elevate a 268), ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006, di cui n. 13 posti per Gestione, supporto e valorizzazione delle attività di ricerca e innovazione nel settore delle Scienze BIO-AGROALIMENTARI.

2. In questo senso, veniva consentita la presentazione di una sola domanda di partecipazione nell'ambito dei 10 Settori Concorsuali ivi riportati all'art. 1, comma 2 (tra cui quello contraddistinto al codice n. 02, gestione, supporto e valorizzazione delle attività di ricerca e innovazione nel settore delle scienze bio-agroalimentari), da parte dei soli dipendenti candidati:

- già assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data del **01 gennaio 2023**, inquadrati nel profilo professionale di **Tecnologo III livello alla data del 31 dicembre 2022** e nei ruoli dell'Ente nel medesimo profilo e livello alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda;

- che avessero mantenuto la permanenza in ruolo nel medesimo profilo e livello fino al provvedimento di nomina dei vincitori di cui al successivo art. 8;

- che non avessero riportato sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale nel biennio precedente il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

- non in aspettativa ai sensi dell'art. 4, comma 11, del CCNL applicato.

Il termine di scadenza della presentazione della domanda veniva fissato alle ore 18.00 del 17 luglio 2023 (**Doc. n. 1**, bando).

3. L'odierna deducente, assunta presso il CNR tramite concorso pubblico in data 31 dicembre 1988 ed in forza presso l'Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR con sede in Bari, Via Amendola, 165/A presso il campus universitario, (**Doc. n. 2**, busta paga di febbraio 2025), ricorrendo i riferiti requisiti presentava ritualmente e tempestivamente la propria domanda in data 17 luglio 2023 (**Doc. n. 3**).

4. Con Decreto del 13 dicembre 2023 veniva nominata la Commissione esaminatrice (**Doc. n. 4**), che a sua volta pubblicava, all'esito delle sedute del



22-26 marzo 2024 e 05 aprile 2024 dei criteri di selezione concorsuale (**Doc. n. 5**).

5. All'esito della procedura selettiva, veniva poi pubblicata in data 30 luglio 2024 la graduatoria con Provvedimento del Direttore Generale del CNR prot. n. 272702 pubblicato il 30 luglio 2024 (**Doc. n. 6**), al cui interno, inaspettatamente la Sig.ra Giulia Ranieri risultava collocata oltre le 13 posizioni utili, nello specifico venendo attribuito alla medesima il punteggio 63,9 con relativa collocazione al ventesimo posto quale idonea non vincitrice.

6. Da qui, l'invio del ricorso in autotutela del 27 agosto 2024, con cui l'odierna deducente chiedeva la rivalutazione dei propri titoli, del punteggio e posizione assegnati attraverso l'analitico esame delle incoerenze rilevate nell'attribuzione dei punteggi (**Doc. n. 7**).

7. In data 02 ottobre 2024 faceva seguito il riscontro del CNR, con cui la resistente rappresentava alla candidata che la *"commissione esaminatrice, inoltre, ha ribadito che le valutazioni, relative al percorso curriculare dell'interessata, rientrano nell'esercizio del potere tecnico/discrezionale dell'Organo collegiale che gode di un margine di apprezzamento.*

Da ciò consegue che sono inammissibili le censure che riguardino il merito di valutazioni per loro natura opinabili (cfr.: Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2021, n. 2524)." (**Doc. n. 8**).

Quale conseguenza inevitabile dell'insondabile ed illegittimo rifiuto, giocoforza Sig.ra Giulia Ranieri ricorre avverso le suddette determinazioni per i seguenti motivi

IN DIRITTO

1. In via preliminare: sul riparto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario nella fattispecie per cui è causa.

Al solo fine di prevenire eventuali eccezioni da parte della difesa dell'Amministrazione in ordine alla giurisdizione si ritiene opportuno evidenziare quanto segue.

L'odierno thema decidendum riguarda l'espletamento e la definizione della procedura di selezione finalizzata alla progressione di livello indetta dal CNR ai sensi dell'art. 15 del CCNL degli Enti di Ricerca del 07 aprile 2006



Con specifico riferimento al personale inquadrato come ricercatore e tecnologo, l'art. 15 del predetto CCNL prevede nei commi 5 e 6 la possibilità di accedere ai livelli I e II attraverso procedure selettive, affidate ad apposite Commissioni esaminatrici che ne accertino il merito scientifico e tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno del personale che appartiene al livello immediatamente inferiore, personale quest'ultimo che rappresenta anche la base per definire il numero dei posti destinati alle predette procedure

La citata norma contrattuale, tuttora vigente, chiarisce al comma 1 che il profilo di ricercatore e tecnologo *"è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da unico organico articolato su tre livelli"*.

Ciò posto, le Sezioni Unite della Cassazione (**sentenza n. 8985/2018 dell'11 aprile 2018**), nel rilevare come l'art. 15 del CCNL EPR 2002-2005 abbia innovato in maniera sostanziale la classificazione dei ricercatori e tecnologi, prevedendo che i passaggi di livello avvengano all'interno di un **unico profilo professionale** -*"caratterizzato da un'omogeneità professionale e da un unico organico, articolato su tre livelli"* - ha affermato che detti passaggi sono da intendersi **come progressioni interne di livello** con conseguente attribuzione della competenza al Giudice ordinario.

Nello stesso senso, con sentenza n. 70/2021 del 10 marzo 2021 il Tribunale di Perugia, in una fattispecie analoga a quella oggetto dell'odierno scrutinio, ha stabilito che in base alla predetta pronuncia della Cassazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo, bandite dall'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 15 del c.c.n.l. ASI del 29 novembre 2007, giacché tale norma contrattuale, uniformando la classificazione dei tecnologi ai principi di cui al d.lg. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo secondo un'omogenea professionalità e all'interno di un unico organico, dunque in modo nuovo e diverso rispetto al sistema di classificazione vigente prima della privatizzazione del pubblico impiego che era caratterizzato da distinti livelli di professionalità e da progressioni verticali tra i diversi livelli configurate come



veri e propri mutamenti di "area", come risulta dagli artt. 63 e 64 del precedente c.c.n.l. 21 febbraio 2002 Comparto Enti di ricerca. Il giudice amministrativo, inoltre, proprio alla luce dei principi espressi da tale sentenza, ha declinato la propria giurisdizione con riferimento ad analoga selezione avente ad oggetto la progressione da primo ricercatore a dirigente di ricerca di I livello del CNR (cfr. sent. n. 5284 del 19.5.2020). Il TAR ha, infatti, rilevato la perfetta sovrapponibilità dell'art. 15 del CCNL ASI rispetto all'art. 15 del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile del 2006 e ne ha inferito, dunque, che, anche nell'ambito delle selezioni per il passaggio da un profilo a quello immediatamente superiore disposte ai sensi dell'art. 15 di quest'ultimo contratto, sussiste esclusivamente una progressione c.d. orizzontale nell'ambito della medesima area professionale. D'altronde, tanto è espressamente previsto dall'art. 15 in questione rubricato "opportunità di sviluppo professionale" il quale ha previsto, ai commi 1 e 2 che "il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli denominati: 1 - Dirigente di ricerca; 2 Primo ricercatore; 3 Ricercatore".

2. Nel merito, violazione dell'art. 6 del Bando; violazione del Bando ed eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento, travisamento dei presupposti, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione.

Come emerge dai richiamati documenti, all'art. 6 il Bando prevedeva l'ammontare di 70 punti quale soglia massima a disposizione della Commissione esaminatrice nella valutazione delle domande di partecipazione. Nello specifico, si precisava il riparto nelle seguenti quattro sezioni di rilevanza:

- Sezione 1) Prodotti e Titoli scelti (nel numero massimo di 15) per un massimo di 30 punti assegnabili attraverso un punteggio analitico entro il limite di 2 punti per singolo prodotto/titolo;
- Sezione 2) Contributo e risultati dell'attività per un massimo di 25 punti;
- Sezione 3) Prospettive e potenziale per un massimo di 5 punti da attribuire tenuto conto degli aspetti innovativi e di beneficio per l'Ente, la comunità e il Paese;



- Sezione 4) Percorso professionale da valutarsi, per un massimo di 10 punti, in considerazione di tutte le esperienze professionali e le competenze non valorizzate nelle Sezioni precedenti.

Ciò, aggiungendo il successivo art. 7 ulteriori 30 punti da potersi distribuire secondo i parametri:

- della Valorizzazione dell'attività svolta presso il CNR, per un massimo di 10 punti;

- degli esiti del Colloquio, per un massimo di 20 punti (cfr. doc. n. 2, cit.)

Nella successiva pubblicazione della Commissione esaminatrice venivano specificate, quanto alla **Sezione 1)** le varie tipologie di prodotti e relativi criteri di assegnazione di ogni singolo punteggio: 1) Originalità e innovatività del prodotto; 2) Rilevanza e qualità tecnologica; 3) Impatto del prodotto per la società e l'organizzazione; 4) Valutazione del contributo. Il tutto, secondo la seguente scala: 0 scarso non raggiunge la sufficienza; 0,20 sufficiente; 0,30 buono; 0,40 ottimo; 0,50 eccellente per una sommatoria massima di 2 punti per ogni singolo prodotto.

Sempre all'interno della Sezione 1), la Commissione esaminatrice chiariva la tipologia di Titoli sarebbero stati valutati, con assegnazione massima di 2 punti cadauno, attraverso la sommatoria applicata in osservanza dei seguenti criteri: 1) Rilevanza e durata del titolo, e livello di responsabilità del candidato secondo la seguente scala: 0 scarso non raggiunge la sufficienza; 0,50 sufficiente; 0,80 buono; 1,20 ottimo; 1,50 eccellente;

2) Impatto per la società e l'Ente. secondo la seguente scala: 0 scarso non raggiunge la sufficienza; 0,20 sufficiente; 0,30 buono; 0,40 ottimo; 0,50 eccellente.

In riferimento alla **Sezione 2)**, la Commissione esaminatrice chiariva che l'attribuzione di massimo 25 punti sarebbe avvenuta *“con un giudizio motivato che tenga conto, in base a parametri oggettivi, delle capacità del candidato di determinare soluzioni organizzative/gestionali, tecnico/amministrative, di prodotto/processo, nonché tecniche/tecnologiche/informatiche con carattere di innovatività, collegate alle attività di ricerca e/o ai processi dell'Ente e dei risultati conseguiti.”*. Ciò, secondo i seguenti criteri:



- 1) Apporto al raggiungimento di obiettivi scientifici, tecnici, organizzativi, gestionali, amministrativi correlati alle attività di ricerca e/o ai processi dell'Ente e ai risultati conseguiti;
- 2) Risultati conseguiti dal candidato nell'espletamento di ruoli di responsabilità nella gestione di risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché di altri incarichi, di diversa natura, attribuiti al candidato con atto formale dell'Ente, conformemente a quanto previsto dal bando all'art. 5, comma 5;
- 3) impatto sull'utente interno/esterno e/o stakeholder, inteso come entità dei risultati conseguenti;
- 4) contributo derivante da incarichi, formalmente riconosciuti, tra i quali anche quelli ricoperti in rappresentanza dell'Ente;
- 5) comunicazione, diffusione e attività di formazione sulle specifiche tematiche, nonché organizzazione di corsi in house.

In aggiunta, si precisava altresì che *“ciascuno dei suddetti criteri sarà applicato tenendo conto di parametri qualitativi come interno/esterno; immediato/prospettico; di ampia risonanza/di ampia diffusione; scientifico/tecnologico/socio-giuridico-economico; efficace/efficiente. Il rilievo dato ai parametri potrà essere differenziato a seconda della figura professionale del candidato.”*

Quanto poi alla **Sezione 3)** Prospettive e potenziale, l'attribuzione di massimo 5 punti sarebbe avvenuta tenuto conto degli aspetti innovativi e di beneficio per l'Ente, la comunità e il Paese. In tale contesto, i criteri adottati dalla Commissione esaminatrice sarebbero stati:

- Visione sulle tematiche oggetto delle attività in corso e in programma;
- Capacità di adattamento alle nuove direzioni di sviluppo della ricerca e della tecnologia;
- Capacità di contribuire all'ideazione e all'avvio di attività innovative e di prospettive originali di sviluppo tecnologico.

In ordine invece alla **Sezione 4)** Percorso professionale, l'attribuzione di massimo 10 punti sarebbe avvenuta previa valutazione di tutte le esperienze professionali e le competenze non valorizzate nelle Sezioni precedenti in base agli elementi e informazioni evincibili dai curricula dei candidati tra cui:



- a) conoscenze linguistiche, informatiche e soft skills;
- b) ulteriori qualifiche professionali;
- c) ulteriori lauree, specializzazioni, master di primo e secondo livello, corsi di alta formazione;
- d) attività svolte all'esterno dell'Ente, in azienda, in accademia e/o centri di alta formazione.

Senonché, all'esito del complessivo esame, nell'ambito delle riferite Sezioni alla odierna ricorrente Giulia Ranieri veniva assegnato il punteggio 46,50 / 70, rilevandosi dal confronto con i punteggi assegnati agli altri candidati molteplici incoerenze ed erroneità dell'attribuzione dei relativi punteggi.

Dall'analisi delle schede punteggio dei candidati elaborate in riferimento alle richiamate Sezioni (**Doc. n. 9**), nonché dal confronto con le domande di partecipazione degli altri candidati (**Doc. n. 10**, domanda Del Monaco, **Doc. n. 11**, domanda Sollima, **Doc. n. 12**, domanda Venticinque, **Doc. n. 13**, domanda Ricca, **Doc. n. 14**, domanda Deodato, **Doc. n. 15**, domanda Vivona, **Doc. n. 16**, domanda Brasiello), emergeva la distonica ed incoerente valutazione operata dalla Commissione esaminatrice nei confronti della odierna ricorrente.

Nell'ambito della Sezione 1, dunque della valutazione Prodotti e Titoli scelti, alla Sig.ra Ranieri (CNR IBBR, profilo di tecnologo organizzativo-gestionale) alla Partecipazione a progetti in qualità di responsabile gestionale/amministrativo e della rendicontazione di progetti è stato assegnato punti 1, mentre alla candidata Brasiello (CNR IBBR, profilo di tecnologo organizzativo-gestionale) alla partecipazione a progetti in qualità di responsabile amministrativo è stato assegnato a tutti punti 2.

Al riguardo, tuttavia, giova precisare che i progetti di ricerca, di cui ai titoli presenti nell'elenco fornito dalla odierna deducente con la domanda di partecipazione, sono n. 4 progetti del PNRR e n. 3 progetti del PSR (di cui l'Istituto è capofila coordinatore con numeroso partenariato), e solo al primo di essi (PNRR CN AGRITECH) è stato attribuito punti 2 mentre agli altri 6 titoli di progetto è stato assegnato punti 1.



Inoltre, nelle schede di Ricca e di Vivona, in corrispondenza dello stesso tipo di progetto finanziato dal PNRR (PNRR EC Tech4You), presentato da entrambi i candidati, è stato assegnato rispettivamente punti 1,10 e punti 1,50.

Tale progetto, sviluppato nell'ambito del PNRR, Misura 4 Componente 2, è analogo a quelli inseriti in elenco dalla Sig.ra Ranieri (PNRR PE ONFOODS, PNRR CN NBFC, PNRR IC ITINERIS), per i quali l'odierna deducente svolge il ruolo coordinamento CNR SPOKE leader, gestionale e di rendicontazione e di referente gestionale amministrativo per il CNR IBBR e per tutti gli spoke progetti, questi, di elevata complessità gestionale con un'organizzazione HUB&SPOKE di elevatissimo budget di milioni di euro da gestire (descritti abbondantemente nelle schede).

Altrettanto anomala, a scapito sempre della Sig.ra Ranieri, la valutazione sia della candidata Tatè al titolo per la partecipazione al progetto Horizon, cui è stato assegnato punti 1,50, sia quella del candidato Venticinque, al titolo per la partecipazione al progetto PON cui è stato assegnato 1,20.

Non solo.

Nella scheda Ranieri-Titolo-coordinamento di Ufficio Grant Office del CNR IBBR, stesso titolo presentato dalla candidata Deodato, (CNR IBBR, profilo di tecnologo organizzativo-gestionale) è stato attribuito punti 1,60 a fronte di punti 1 assegnato alla odierna ricorrente.

Anche perché i candidati Brasiello (CNR IBBR) e Del Monaco (CNR IBBR) hanno inserito in sede di partecipazione il medesimo titolo dichiarando di essere responsabili dell'Ufficio di rendicontazione e valorizzazione del CNR IBBR. Ciò, con assegnazione di punti 1,60 alla prima e punti 1,10 al secondo.

La Commissione, inoltre alla candidata Sollima ha assegnato punti 1 ai seguenti titoli:

- referente della protocollazione;
- referente della richiesta del CUP;
- abilitazione alla piattaforma missioni;
- inserimento dati nel PdgP.

Ciò, equiparandosi tali attività, puramente amministrative da profilo di collaboratore di amministrazione che si esauriscono in semplici passaggi e di limitato impegno, ai titoli presentati dalla Sig.ra Ranieri di responsabilità



gestionale e di coordinamento di lungo periodo di rilevanti progetti di ricerca (punti 1).

Del resto, alla stessa candidata Sollima alla Sezione 3, prospettive future, è stato assegnato punti 5 su 5 e al curriculum 8 su 10. Curriculum vitae di pochi anni di servizio nell'Ente. La stessa candidata Buonanno, peraltro, ha ingiustificatamente ricevuto il punteggio di 4/5 per tale Sezione.

Sotto altro profilo, la commissione ha attribuito alla candidata Deodato punti 2 al titolo di RUP per le procedure di acquisto/gare che in altri concorsi per tecnici/amministrativi le Commissioni non hanno ritenuto valutabili.

Alla stessa candidata è stato attribuito punti 2 al titolo di DEC, direttore esecuzione del Contratto, attività che si concretizza in una semplice verifica dell'ordine e della merce consegnata, compito che viene assegnato a chi segue la procedura di acquisto e che si esaurisce in un breve e semplice passaggio puramente di natura amministrativa di profilo da collaboratore di amministrazione.

E in tale, non coerente ed iniqua valutazione, al candidato Tagliaferri, peraltro, sono stati assegnati punti 1,10 per la mera partecipazione ad un corso sempre nell'ambito della disamina dei Titoli prescelti dai partecipanti.

D'altra parte, ogni candidato che tra i Titoli ha evidenziato l'abilitazione professionale la Commissione ha assegnato punti 2, mentre la Sig.ra Ranieri, inserendo più correttamente tale voce all'interno del curriculum vitae (ovvero all'interno della Sezione 4) ha ricevuto punti 7 su 10 per Curriculum e attività professionale svolta in 34 anni di attività presso il CNR.

Non solo.

Al candidato Venticinque sono stati attribuiti punti 2 per ogni brevetto scelto tra i titoli/prodotti.

Ma nel corso della prova orale il presidente della Commissione ha chiesto al candidato quali di questi brevetti siano di proprietà del CNR e attinenti al Dipartimento. In risposta, il candidato ha chiarito che erano suoi brevetti venduti ad una azienda americana e che solo un brevetto è attinente al Dipartimento Agroalimentare e quindi all'Istituto ISAFOM a cui afferisce. All'esame orale al Sig. Venticinque sono stati assegnati punti 15/20 come il punteggio attribuito alla Sig.ra Ranieri.



In riferito alla Sezione 3, poi, alla odierna ricorrente è stato attribuito il punteggio di 3 su 5 per asserita mancata descrizione della programmazione.

Eppure, dal confronto tra l'elaborato presentato dalla Sig.ra Ranieri con quello della candidata Brasiello che ha avuto come punteggio in tale Sezione 5 su 5 non emerge alcuna differenza, considerata l'ampia descrizione e qualità da parte della Ranieri delle potenziali prospettive future rispetto a quelle esposte dagli altri candidati, come può evincersi dalla stessa responsabilità di gestione di 4 progetti PNRR, di cui l'odierna deducente è spoke leader, per i 3 anni successivi e la volontà di redigere un documento finale sulla progettualità PNNR e fare sinergia con l'Ufficio Grant Office, cui avrebbe dovuto far seguito il massimo punteggio di 5/5.

Tuttavia, rispetto alle seguenti posizioni in graduatoria,

13 posto BUONANNO 4/5;

10 posto DE MASCELLIS 5/5;

11 posto MASSI 5/5;

15 posto RICCA 5/5;

16 posto VENTICINQUE 5/5, dal confronto dei contenuti delle relative schede emerge una indebita penalizzazione a scapito della Sig.ra Ranieri alla quale, pur in presenza di testi descritti in via del tutto analoga, è stato assegnato il punteggio di 3/5.

Del resto, al candidato Buonanno è stato assegnato punti 2 all'incarico di responsabile di laboratorio, mentre all'incarico di responsabile di laboratorio del candidato De Mascellis è stato attribuito punti 1.60.

Inoltre, mentre nei criteri della Commissione è stato stabilito di attribuire punteggio all'incarico di RUP per gare sopra soglia comunitaria per strumentazioni scientifiche, alla candidata Deodato sono stati attribuiti punti 2 a tutti gli incarichi di RUP per gare per rifacimento e /o ristrutturazione e messa in sicurezza di edifici.

Disparità di trattamento, queste, che emergono anche per quanto riguarda la valutazione dell'attività professionale (Sezione 2) in cui la Ranieri si è vista assegnare punti 20/25, invece che 25/25 come tanti altri candidati con minore anzianità di servizio e attività di impegno meno rilevante.

Nello specifico, rispetto alle seguenti e più favorevoli posizioni in graduatoria,



10 posto, DE MASCELLIS - 25/25;

11 posto MASSI-22/25;

12 posto MAURANO-22/25

14 posto VIVONA -25/25;

15 posto RICCA-22/25, i suddetti candidati hanno riportato nelle rispettive domande di partecipazione un'elencazione delle attività e gli incarichi ricevuti in maniera analoga alla Sig.ra Ranieri nonostante l'importanza e peso degli incarichi di cui è titolare l'odierna ricorrente.

Sta di fatto che tale, non corretto punteggio (46,50), sommandosi ai restanti punti assegnati in ossequio all'art. 7 del Bando, restituiva una graduatoria del tutto erronea al cui interno la Sig.ra Ranieri figura quale idonea non vincitrice al 20° posto con punteggio totale di 63,90.

Giocoforza, non poteva esimersi l'odierna ricorrente dal presentare apposita istanza in autotutela del 27 luglio 2024 per la rettifica della predetta graduatoria definitiva, cui tuttavia faceva seguito il laconico riscontro del 02 ottobre 2024, con cui il CNR si limitava ad invocare l'insindacabilità del potere tecnico/discrezionale dell'Organo Collegiale.

2a. In tale contesto, già dalla sola ricostruzione in fatto emergono le innumerevoli violazioni compiute dalla Commissione esaminatrice nella valutazione della domanda della Dott.ssa Ranieri.

Emerge per tabulas che detta Commissione abbia arbitrariamente valutato la documentazione prodotta ed allegata dalla candidata, che se correttamente scrutinata avrebbe garantito alla ricorrente di ricevere i punteggi corretti, così come previsto nell'Avviso di Selezione e criteri di valutazione, con ogni conseguenza sulla graduatoria approvata che per tali ragioni non potrà che essere rettificata.

L'ingiusto operato della Commissione esaminatrice costituisce, infatti, non solo una chiara violazione della normativa dettata con l'avviso di selezione, ma finisce anche per negare al candidato il diritto a conseguire la qualifica oggetto di concorso, danneggiando anche l'Amministrazione medesima, che destinerebbe una delle posizioni oggetto di Bando ad un candidato meno qualificato dell'odierna ricorrente.



L'illegittimità di tale operato inficia la stessa graduatoria di merito approvatasi, laddove la Sig.ra Ranieri risulta classificata in 20a posizione, con soli 63,90 punti e senza un'adeguata valutazione dei Prodotti/Titoli; dei Contributi e risultati dell'attività; delle Prospettive e potenziale; del Percorso professionale.

Ove la Commissione avesse valutato correttamente tanto i documenti ed il percorso professionale e curriculare della candidata quanto quelli prodotti dagli altri partecipanti, quest'ultima avrebbe senz'altro conseguito un punteggio maggiore, in quanto tale non meno inferiore di 80,50 risultando come sesta o settima nella graduatoria di merito e, quindi, in entrambi i casi aggiudicataria della posizione in concorso.

Sicché, una volta accertate le contestate violazioni ed il conseguente diritto della candidata a vedersi riconosciuto il corretto punteggio (quantomeno 80,50), anche la graduatoria dovrà essere riformata in parte qua, dichiarandosi la Sig.ra Ranieri vincitrice con attribuzione della qualifica di Primo Tecnologo di II Livello - Settore concorsuale 02- Gestione, supporto e valorizzazione delle attività di ricerca e innovazione delle Scienze Bio-Agroalimentari.

E' noto come in siffatta materia il sindacato giurisdizionale non possa intervenire nell'area riservata alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore con sostituzione dell'operato giudizio.

Ciò, tuttavia, ad eccezione dell'ipotesi in cui la valutazione appaia viziata *"sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e, tuttavia, al tempo stesso illogica."* (cfr. TAR Lazio, Sez. III, sent. del 15.06.2018, n. 6725). Del resto, con la medesima pronuncia la giurisprudenza amministrativa richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale: *"(sentenze n. 07365/2017 e n. 11138/2016)...la predeterminazione dei criteri, ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della valutazione dei titoli, rientra nell'ambito della discrezionalità amministrativa riservata alla Commissione esaminatrice nell'ambito del perimetro generale delineato dal bando; essa pertanto può stabilire il punteggio attribuibile (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, n. 3855 del 27.6.2011)*



ripartendo il punteggio assegnato ad una categoria di titoli, tra le varie sottocategorie nelle quali quella più generale può essere scomposta (cfr. TAR per il Lazio, Sez. III n. 09419/2014 del 4.9.2014). L'esercizio di tale discrezionalità è sottratto al controllo di legittimità di questo giudice, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, salvo che l'esercizio di tale discrezionalità non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà, o errore di fatto".

Nella stessa direzione, rileva ai presenti fini il più recente indirizzo secondo cui il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene, dunque, alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile - unicamente sul piano della legittimità - per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove i predetti profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (cfr. TAR Sicilia - Catania, Sez., I, sent. del 31.12.2024 n. 4301).

Tant'è che nel caso di specie, già dal mero confronto tra le domande di partecipazione e le schede dei candidati può evincersi la palese irragionevolezza delle valutazioni operate e dei correlati punteggi attribuiti, il tutto a scapito della odierna ricorrente.

In ragione di tali e tanti errori, tutti evitabili qualora la Commissione avesse operato con la normale diligenza, la graduatoria finisce per essere errata *in parte qua* e dovrà senz'altro essere rettificata, anche per le conseguenze sulla sfera patrimoniale e professionale del ricorrente.

Con tale atteggiamento, la Commissione ha infatti inficiato il concorso finendo per violare non solo la *lex specialis* ma anche discriminando l'odierna deducente rispetto agli altri candidati i cui titoli sono, invece, stati diversamente valutati finendo così per arrecare nocumento allo stesso CNR, che procederebbe ad assegnare i posti in concorso a candidati di gran lunga meno qualificati della Dott.ssa Ranieri.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, la Sig.ra Giulia Ranieri, come in epigrafe rappresentata e difesa,



RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, affinché, previa emissione dei provvedimenti di rito, rigettata ogni contraria istanza e deduzione, Voglia:

- 1) In via principale e previo accertamento della dedotta violazione della normativa di concorso, riconoscere il diritto del candidato Giulia Ranieri a vedersi attribuito il corretto punteggio di 80,50 o il diverso, maggiore o minore punteggio ritenuto di giustizia in ogni caso utile al collocamento in graduatoria in posizione non inferiore alla 13a dichiarando la medesima vincitrice con conseguente attribuzione della Qualifica di Primo Tecnologo, II Livello Professionale ex art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 Aprile 2006 nell'ambito del Bando n. 315.65 PT indetto dal CNR il 15 giugno 2023 e con effetti dal 01 gennaio 2023.
- 2) Fare salvo ogni più ampio diritto della ricorrente ad ogni correlata differenza retributiva nelle more dell'invocata attribuzione.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria: si chiede ai sensi e per gli effetti dell'art. 210, c.p.c. l'esibizione ed il deposito in giudizio da parte della resistente di tutti i verbali della Commissione esaminatrice nonché delle residue domande di partecipazione dei restanti candidati non prodotte unitamente al presente ricorso.

Si chiede inoltre sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle eventuali istanze istruttorie di controparte.

Si deposita:

- 1) bando;
- 2) busta paga di febbraio 2025;
- 3) domanda 17 luglio 2023;
- 4) Decreto del 13 dicembre 2023;
- 5) pubblicazione dei criteri di selezione concorsuale;
- 6) Provvedimento del Direttore Generale del CNR prot. n. 272702 pubblicato il 30 luglio 2024;
- 7) ricorso in autotutela del 27 agosto 2024;



- 8) riscontro del CNR;
- 9) schede punteggio dei candidati;
- 10) domanda Del Monaco;
- 11) domanda Sollima,
- 12) domanda Venticinque;
- 13) domanda Ricca;
- 14) domanda Deodato;
- 15) domanda Vivona;
- 16) domanda Brasiello.

Ai fini del versamento del contributo unificato per Euro 259,00 si dichiara che il valore della presente controversia in materia lavoro è indeterminabile.

Salvis iuribus.

Roma-Bari, 01 aprile 2025

Avv. Maurilio D'Angelo

